REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Servitziu Territoriale de Lanusè
Servizio Teritoriale di Lanusei

Allegato A

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 125 DELLA LEGGE 163/2006, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI E SOSTANZE INQUINANTI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE VARIE "U.G.B." DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI.
GARA DEL 31/01/2014
DETERMINAZIONE A CONTARRE N° 493 DEL 26/11/2013
C.I.G.Z780C8CEF2 (CAP. SC 02.0320)

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

Art. 1 – Tipologia del servizio in gara
Art. 2 – Descrizione delle prestazioni richieste
Art. 3 – Luoghi di esecuzione del servizio
Art. 4 – Durata dell'appalto
Art. 5 – Esecuzione della fornitura
Art. 6 – Gestione della fornitura
Art. 7 – Esecuzione e controllo del servizio
Art. 8 – Cauzione provvisoria
Art. 9 – Cauzione definitiva
Art. 10 – Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
Art. 11 – Inadempienze contrattuali, penali, risoluzioni
Art. 12 – Obblighi dell'appaltatore
Art. 13 – Importo a base di gara della fornitura
Art. 14 – Formulazione dell'offerta economica
Art. 15 – Pagamenti
Art. 16 – Infortuni e danni
Art. 17 – Piani di sicurezza
Art. 18 – Sopralluogo
Art. 19 – Controversie
Art. 20 – Disposizioni finali

Art. 1

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO IN GARA

L'Ente Foreste della Sardegna in qualità del Servizio Territoriale di Lanusei che cura la gestione del patrimonio silvo-agro forestale, ha come necessità l'affidamento dei Servizi rimozione, trasporto e smaltimento di materiali e sostanze inquinanti presenti all'interno delle varie Unità Gestionali di Base (di seguito **UGB**) del Servizio, delle officine del Servizio Territoriale e della Sede del Sevizio Territoriale di Lanusei.

Art. 2

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

La Ditta Aggiudicataria (di seguito **Ditta**) dovrà garantire la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei materiali e delle sostanze inquinanti attualmente esistenti presso i territori ricadenti all'interno delle varie UGB del servizio.

La Ditta dovrà provvedere all'esecuzione del servizio utilizzando esclusivamente attrezzature idonee alla rimozione e alla movimentazione dei rifiuti.

La Ditta dovrà altresì fornire adeguata certificazione riguardante lo smaltimento dei rifiuti, in particolare compilando e restituendo all'amministrazione appaltatrice gli appositi formulari redatti secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

La Ditta dovrà fornire, se richiesto dalla Stazione Appaltante e prima dell'emissione di un ordinativo, la consulenza per la classificazione del rifiuto da smaltire.

Art. 3

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito nel territorio ricadente nei vari complessi del Servizio Territoriale di Lanusei secondo il seguente schema:

- **COMPLESSO TACCHI: U.G.B.** "Taccu" – Osini – 88 Km, Ulassai – 90 Km, "Bingionniga" – Jerzu – 56 Km, "Tacchixeddu" – Tertenia – 82 Km, "Cartucceddu" – Gairo – 72 km, "Monte Ferru" – Cardedu – 54 Km;
- **COMPLESSO MONTABU: U.G.B.** Seui – 112 Km, Ussassai – 108 Km;
- **COMPLESSO SUPRAMONTE OGLIASTRA: U.G.B.** "Silana" – Urzulei – 94 Km, "Eltili" – Baunei – 48 km;
- **COMPLESSO PERDAS NORD: U.G.B. "**Monte Genziana" – Talana – 100 Km, Villagrande – 90 Km;
- **COMPLESSO PERDAS SUD: U.G.B.** Gairo – 84 Km, "Monte Idolo" – Arzana – 46 Km, "San Cosimo" – Lanusei – 48 Km;
- **Vivai di:** "San Cosimo" – Lanusei – 54 Km, "San Cristoforo" - Arzana – 46 Km, "San Giovanni" – Baunei – 48 Km, "Sant'Aronau - Talana" – 100 Km.
- **Officina di** "San Cosimo" – Lanusei – 54 Km
- **SERVIZIO TERRITORIALE** Via Piscinas 5, 08045 Lanusei - 40 Km

Per ogni UGB è indicato il Comune di Ubicazione e la distanza chilometrica (A/R) dal centro di cantiere alla sede del più vicino centro smaltimento di diverse tipologie di rifiuto presso la città di Tortolì.

Art. 4

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata sino ad esaurimento dell'importo messo a base di gara e comunque non superiore a mesi 12 (dodici), ovvero 365 giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

L'Amministrazione Appaltatrice (di seguito **Ente**) si riserva il diritto di risolvere e/o modificare il contratto nell'ipotesi in cui si verifichino fatti e circostanze non prevedibili che impediscano gli interventi di recupero dei materiali e delle sostanze inquinanti.

Art. 5

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio previsto in gara sarà ordinata e modulata dall'Ente secondo le proprie esigenze.

Il servizio deve essere eseguito nei giorni feriali e negli orari disposti dall'Ente. L'esecuzione del servizio deve essere assicurata entro e non oltre il termine di 48 (quarantotto) ore a partire dall'ora successiva alla ricezione dell'ordinativo.

Per nessun motivo la Ditta può sospendere, abbandonare, disattendere del tutto o parzialmente il servizio oggetto del presente capitolato durante la sua effettuazione.

Art. 6

GESTIONE DELLA SERVIZIO

L'esecuzione del servizio deve essere svolta dalla Ditta con propri mezzi, con proprio personale ed a proprio rischio. E' cura della Ditta la fornitura al proprio personale impiegato per l'esecuzione dei servizi di rimozione e smaltimento delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei medesimi.

Art. 7

ESECUZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio e il controllo dello svolgimento dello stesso dovrà avvenire nel seguente modo:

1. Il servizio in oggetto della gara dovrà avvenire presso le U.G.B., le officine del Servizio Territoriale e la Sede del Sevizio Territoriale di Lanusei come indicati all' art 3 del presente capitolato;
2. I servizi di cui si ordinerà l'esecuzione si intenderanno ultimati solo se rispondenti alle caratteristiche prescritte all'art. 2 del presente capitolato;
3. La Ditta dovrà presentare idonea certificazione dell'avvenuto ritiro e dell'avvenuto smaltimento utilizzando l'apposito formulario come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n° 22/1997 e s.m.i., dal D.M. n° 145 del 1/1/1998, dalla Direttiva Ministero Ambiente 9/4/2002 e dall'art. 193 D.Lgs. 152/2006.

4. In caso di contestazioni, queste dovranno essere notificate dall'Ente entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi successivi a quelli della consegna della dichiarazione di ultimazione dei servizi richiesti.
5. Nel caso in cui le prestazioni effettuate risultino non conformi per qualità e quantità a quanto stabilito dalle caratteristiche minime descritte nell'art. 2 del presente capitolato, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito **R.U.P**.) su indicazione del Direttore Tecnico provvederà a darne comunicazione all'Ufficio Gare e Appalti dell'Ente il quale redatta la contestazione in forma scritta provvederà ad inoltrarla tramite fax al numero indicato dalla Ditta nell'allegato B "Modello B per Autocertificazione".
6. In caso di contestazione di cui al punto 7.4 la Ditta esecutrice del servizio è tenuta a provvedere alla sistemazione del servizio risultato non conforme entro il temine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica della contestazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla fase di sistemazione del servizio risultato non conforme alle prescritte richieste sono a totale carico della Ditta.
7. Il controllo dell'espletamento del servizio compete all'Ente per tutto il periodo dell'appalto e può essere esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei di cui all'art. 317 del DPR 207/2010. L'Ente può quindi, a sua discrezione, disporre controlli in qualsiasi momento al fine di accertare la qualità del servizio e l'osservanza da parte della Ditta di tutte le norme del capitolato d'oneri, nonché delle leggi e regolamenti vigenti in materia alla data dell'accertamento.

Art. 8
CAUZIONE PROVVISORIA

La garanzia provvisoria dovuta per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. ed è fissato nella misura del 2% dell'importo posto a base dell'appalto. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente.

Art. 9
CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria par al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n° 207/2010. Qualora il servizio oggetto del presente capitolato venga aggiudicato con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.; per le Ditte certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente. Essa è progressivamente svincolata, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Ente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Ditta, della documentazione, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti della Ditta per la quale la garanzia è prestata.

L'Ente ha il diritto dei valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Ditta. L'Ente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. 270/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tuti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..

La Mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo da parte dell'Ente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 10

SVINCOLO DELLA CAUZIONE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 C.C., allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli artt. 113 del C.C. e 123 e D.P.R. 207/2010. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo entro trenta giorni dalla data della conferma da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione.

Art. 11

INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI E RISOLUZIONI

Fermo restando l'obbligo dell'esecutore di effettuare gli adempimenti necessari per rendere il servizio conforme alle prescrizioni del capitolato le inadempienze contrattuali, le penali e l'eventuale risoluzione del contratto sono così regolamentati:

1. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
2. Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto alla Ditta;
3. L'Ente si riserva di applicare una penale pari allo 0,1% dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo nel termine del servizio previsto nella gara di cui la Ditta risulterà aggiudicataria;
4. Qualora i servizi non siano eseguiti ovvero vengano eseguiti in parte, oppure vengano consegnati ma non ultimati in parte o in toto, o anche siano stati contestati anche parzialmente, l'Ente applicherà una penale pari al 2% dell'importo di aggiudicazione per ogni contestazione elevata alla Ditta;
5. Qualora a seguito dell'applicazione di una o più delle suddette penali la percentuale delle stesse dovesse superare il 10% dell'importo a base d'asta per il servizio appaltato, il R.U.P. proporrà all'Ente la risoluzione del contratto per grave inadempimento;
6. Quanto indicato nei precedenti commi 7.3-7.4-7.5 si applica salvo nei casi di comprovata forza maggiore denunziati tempestivamente dalla Ditta a mezzo notificazione scritta trasmessa via fax al numero 0782 40052 indirizzata al Responsabile del Procedimento Dott. Salvatore Mele, al responsabile dell'area Amministrativa ed al Direttore Tecnico delle UGB, delle officine e del Servizio Territoriale nel quale ricade il servizio richiesto cosi come indicato nell'art. 33 del disciplinare di gara. A tal proposito si precisa che per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi la Ditta non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.
7. Nel caso di interruzioni del servizio non dipendenti da forza maggiore o da motivi di sicurezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto in maniera onerosa, con il conseguente incameramento della cauzione e risarcimento dei danni ulteriori.
8. L'Ente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

a. Nel caso in cui si verifichino situazioni o comportamenti riconducibili agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
b. Giusta causa;
c. Reiterati inadempimenti della Ditta, anche se non gravi.

9. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   a. Violazione degli obblighi contrattuali;
   b. Violazione degli obblighi di diligenza e correttezza;
   c. Cessazione dell'attività da parte della Ditta;
   d. Trasferimento della titolarità della Ditta. In questo caso sarà facoltà dell'Ente di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la corresponsabilità del titolare originario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.
10. In caso di fallimento della Ditta o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., l'Ente può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. (art. 140 comma 2 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.)

Art. 12
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione sulla sicurezza di cui all'art. 17 relativa alla conduzione del servizio aggiudicato in appalto, nel rispetto delle norme di cui alla vigente legislazione in materia nonché la documentazione prevista dal D.Lgs 9/4/2008 n° 81 e s.m.i..

In caso di decadenza per il suddetto motivo, l'Ente aggiudicherà il servizio all'Impresa successiva in graduatoria e procederà contestualmente all'incameramento della cauzione provvisoria.

La Ditta è inoltre obbligata a:

- Curare tutti gli adempimenti che, in virtù del presente capitolato, sono di sua competenza e non necessitano di particolare ordine da parte dell'Ente;
- Osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- Segnalare immediatamente all'Ente quelle situazioni rilevanti che possano obiettivamente intralciare il regolare svolgimento del servizio affidato con il presente appalto, denunciando qualsiasi fatto e/o circostanza dovuta al comportamento di terzi.

Le richieste e le disposizioni impartite dall'Ente sono impegnative per la Ditta, la quale deve darne subito esecuzione in virtù degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'Oneri.

Art. 13

IMPORTO A BASE DI GARA DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la rimozione e lo smaltimento dei prodotti e delle sostanze inquinanti così di seguito catalogati:

Codice CER	Descrizione	C.I.
020104	Fitocontenitori (fitocelle)	1,289
080111	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	0,429
130110	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	0,088
130205	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	1,976
150101	Imballaggi in carta e cartone	0,788
150105	Imballaggi in materiali compositi	0,012
160103	Pneumatici	2,03
160104	Veicoli fuori uso	0,729
160107	Filtri dell'olio	1,207
160111	Pastiglie dei freni contenenti amianto	0,583
160211	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC (FRIGORIFERI)	1,925
160213	Apparecchiature fuori uso, TV, monitor	0,219
160214	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi PC, stampanti, tastiere, mouse, fax, telefoni	0,014
160601	Batterie al piombo	4,313
160602	Batterie al nichel-cadmio	0,41
170101	Cemento	0,802
170103	Mattonelle e ceramiche	0,067
170107	Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche NON contenenti sostanze pericolose	4,42
170203	Plastica	0,341
170303	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	10,502

Codice CER	Descrizione	C.I.
170405	Ferro e acciaio	2,766
170603	Materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	10,94
170605	Materiali da costruzione contenenti amianto	26,256
170904	Rifiuti misti di cantiere	0,007
200101	Vetro	0,018
200110	Abbigliamento	23,323
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	0,037
200132	Medicinali NON citotossici e citostatici	0,919
200135	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso escluse quelle alle voci 200121 e 200123	0,572
200140	Metallo	1,254
200307	Rifiuti ingombranti (materassi)	1,764

L' importo a base di gara di € 37.980,77 (euro trentasetemilanovecentoottanta/77) I.V.A. esclusa oltre € 1.519,23 (euro millecinquecentodiciannove/23) I.V.A. esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a base di gara complessivo di € 39.500,00 (euro trentanovemilacinquecento/00) I.V.A. esclusa.

Gli importi a base d'asta sono da intendersi esclusi di I.V.A. di legge.

I prezzi unitari dei sono onnicomprensivi dei viaggi di andata e ritorno dei mezzi dai siti di rimozione ai siti di smaltimento, dei carburanti, dei lubrificanti, degli operatori dei mezzi, degli oneri previdenziali e assicurativi e per la sicurezza ai sensi del D. Lgs 9/04/2008 n° 81 e s.m.i., e di quant'altro non specificato e non soggetti a revisione dei prezzi.

Tutti i costi riportati nel presente Capitolato d'Oneri sono al netto dell'I.V.A. di legge.

Art. 14
FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La ditta partecipante dovrà indicare il costo unitario escluso I.V.A. di recupero e smaltimento relativo a ogni tipologia di rifiuto indicato, utilizzando l'allegato "C".

La ditta partecipante dovrà inoltre indicare il numero delle tipologie di rifiuto per le quali intende presentare un'offerta.

Il costo unitario si intende formulato per Kilogrammo.

Nel caso in cui per alcune tipologie di rifiuto la Ditta intenda procedere al ritiro e allo smaltimento a titolo gratuito, come costo unitario dovrà indicare € 0,00 (zero/00)

Nel caso in cui per alcune tipologie di rifiuto la Ditta intenda procedere al ritiro e allo smaltimento a titolo oneroso, ossia intenda corrispondere un corrispettivo per il ritiro dello stesso, come costo unitario dovrà indicare il costo unitario preceduto dal segno "–" (meno) (ad esempio €-5,00 e meno cinque/00)

Nel caso in cui per alcune tipologie di rifiuto la Ditta NON intenda procedere al ritiro e allo smaltimento, come costo unitario dovrà indicare € "///,//".

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la ditta non indichi il costo unitario per uno o più tipologie di rifiuto nei modi su indicati oppure lasci la casella in bianco, l'articolo non verrà conteggiato per quanto riguarda il numero delle tipologie offerte.

Il costo unitario indicato moltiplicato per il Coefficiente di Incidenza del Rifiuto (C.I.), indicato all'art. 13 del presente Capitolato d'Oneri, andrà a formare l'offerta economica relativa allo specifico rifiuto.

La sommatoria delle offerte economiche relative a tutti i rifiuti indicati andrà a formare l'offerta economica totale per il lotto.

Il lotto verrà aggiudicato alla ditta partecipante che avrà offerto il numero di tipologie trattate più elevato e formulato l'offerta economica totale più bassa.

Le offerte che presenteranno un numero di tipologie trattate inferiore per numero al 70% del totale delle tipologie in gara verranno escluse dalla gara.

Art. 15
PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura avverrà mediante emissione di apposito provvedimento di liquidazione della relativa fattura, previa verifica del regolare espletamento della fornitura, nonché previo riscontro, in sede amministrativo, della documentazione, con indicazione delle eventuali penalità e sanzioni pecuniarie comminate per le violazioni alle norme del contratto e di capitolato.

Ai sensi della applicazione della normativa vigente (D. lgs 152/2006) a cura della Ditta aggiudicataria verranno compilate quattro copie del formulario di identificazione del rifiuto. Tutte e quattro le copie saranno controfirmate dal detentore e dal trasportatore. Al trasportatore verranno rilasciate tre copie del formulario che dovranno essere controfirmate e datate dal destinatario (impianto di smaltimento autorizzato) che ne tratterrà una copia. Delle due copie restanti una rimarrà al trasportatore ed una dovrà essere fatta pervenire a cura del trasportatore all'indirizzo E.F.S – Servizio Territoriale di Lanusei, via Piscinas 5 - 08045 Lanusei entro tre mesi successivi dalla data del conferimento in impianto. Solo a quel punto Ente Foreste procederà alla liquidazione dell'importo dovuto in seguito alla emissione di regolare fattura.

Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dalla loro ricezione, se presentate dopo l'emissione dell'attestazione di accertamento della rispondenza delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali suddette (consegna della quarta copia del formulario), se presentate prima, il termine decorre dalla data di emissione dell'attestazione di accertamento. Le fatture dovranno riportare il codice CIG della gara.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta d'acconto pari allo 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previo rilascio del D.U.R.C. e dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni approvata dall'Ente.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati all'acquisizione del certificato di regolarità contributiva D.U.R.C., le cui risultanze devono essere dichiarate regolari.

Il caso di ottenimento di un D.U.R.C. con segnalazione di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente, ai sensi dell' art. 4 comma 2 del DPR 207/2010, interverrà detraendo dal certificato dei pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per poi versarlo direttamente agli Enti Previdenziali.

In caso di ritardato pagamento nelle retribuzioni al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto il RUP invita per iscritto la Ditta a provvedere alla regolarizzazione entro 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine l'Ente provvederà, nei termini e nei modi di cui all'art. 5 del DPR 207/2010 a versare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.

In ogni caso il RUP, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, potrà sottoporre all'Ente la risoluzione del contratto nei modi e termini ivi previsti.

L'Ente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione del servizio, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 16
INFORTUNI E DANNI

La Ditta risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento a terzi, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell'Ente.

La Ditta si obbliga altresì di esonerare in giudizio l'Ente assumendo la legittimazione passiva in una eventuale azione giudiziaria.

Art. 17
PIANI DI SICUREZZA

La Ditta, entro 30 gg dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria ai fini della sicurezza (Documento di valutazione dei rischi e piani di sicurezza particolareggiati ove necessari) ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e della normativa sui rifiuti.

In particolare, per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti speciali (es. amianto), pur non essendo previste lavorazioni di tipo edile, la Ditta dovrà adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa di settore anche in termini di sicurezza predisponendo la documentazione necessaria ed acquisendo tutte le autorizzazioni dagli organi preposti (ad esempio A.S.L.). In riferimento a dette autorizzazioni esse

potranno essere, qualora non sia possibile prima, acquisite successivamente alla ricezione della lettera d'ordine e dopo aver verificato sul posto ove deve essere ritirato il rifiuto.

Art. 18

SOPRALLUOGO

Sarà discrezione dell'offerente effettuare un sopralluogo sui vari siti per prendere visione dei luoghi, delle tipologie di rifiuto, della viabilità e di quant'altro possa essere necessario ai fini della presentazione dell'offerta economica.

In caso di sopralluogo, l'offerente dovrà indicare tramite l'allegato "B" presso quali U.G.B. è stato effettuato.

Art. 19

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra l'Ente e la Ditta in ordine all'esecuzione del servizio è demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il Foro competente è quello di Cagliari.

In ogni caso, all'insorgere di qualsiasi controversia tra l'Ente e la Ditta non legittima quest'ultima a sospendere l'esecuzione della fornitura assunta, pena l'applicazione dei dovuti provvedimenti più volte citati.

Art. 20

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla L.R. 05/2007, al D.Lgs 163/2006 e s.i., al D.P.R. 207/2010, nonché alle norme di Contabilità Generale dello Stato.

Il presente capitolato d'oneri si compone di 13 (tredici) fogli che dovranno essere firmati in originale.

Il S. Direttore del Servizio

F.to Dr. Salvatore Mele